SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 aprile 2002, n. **62.**

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Prolungamento dell'orario di votazione).

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica ».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali ».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — *1.* Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta

o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

« ART. 64-*bis.* – *1.* Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: « ai sensi dell'articolo 64, il presidente, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, ».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « entro le ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 del lunedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del martedì ».

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; »;

b) al comma 6, le parole: « entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; ».

9. All'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: « lunedì successivo al giorno di votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « martedì successivo alla votazione, ».

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: « alle ore sei » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore otto ».

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, ».

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « fino alle ore 14; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15; ».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — *(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio).* — *1.* Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede ».

ART. 2.

(Cabine elettorali).

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

ART. 3.

(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione).

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *1.* In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 ».

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

ART. 4.

(Disposizioni relative alle elezioni regionali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

ART. 5.

(Copertura degli oneri finanziari).

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* », iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1211):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 6 marzo 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 marzo 2002 con pareri delle commissioni 2ª 5ª, 7ª della Giunta per gli affari delle comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19, 26, 27 marzo 2002.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 2002 (atto n. 1211/A - relatore sen. MAGNALBÒ).

Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2600):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 aprile 2002 con pareri della commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 9 e 10 aprile 2002.

Esaminato in aula il 10 aprile 2002 ed approvato l'11 aprile 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 45, 46, 67 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), così come modificati dalla presente legge:

«Art. 45. — Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46. — 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 67. — Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 73. — Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 — 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Le operazioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) (abrogato);

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 47, 48 e 52, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come modificati dalla presente legge:

«Art. 47. — Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera *a)* dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 48. — Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione

nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 52. — Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

La legge 25 marzo 1993, n. 81 reca: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

Note all'art. 2:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 42. — La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 37. — La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.».

Note all'art. 3:

— La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

Note all'art. 5:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale):

«Art. 17. — Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.».

02G0092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 dicembre 2001.

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ED
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorni da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento, sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerate le disponibilità comunicate dalle università dei posti riservati agli studenti stranieri per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2001-2002;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2001-2002 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 22.019 visti di ingresso e permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro degli affari esteri
RUGGIERO

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

02A04083

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2002.

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale è stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC» presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01;

Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le monete in euro

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

le Poste italiane S.p.a.;

la Cassa depositi e prestiti;

le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le imprese di assicurazione;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto denaro contante di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.

Modalità e tempi di invio delle monete

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tutte le monete denominate in euro sospette di falsità, unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato al presente provvedimento.

2. Le monete di cui al precedente comma sono inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato senza indugio e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle monete medesime.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

VERBALE DI RITIRO MONETE EURO - Art. 8 D.L. 350/01 -

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

gg mm aa

(3) ENTE VERBALIZZANTE

denominazione indirizzo nr. civico

comune provincia nr. telefono nr. fax

(4) Codice ABI (5) CAB (6) Altro codice identificativo

(7) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MONETA SOSPETTA (gg/mm/aa)

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA MONETA (solo se diverso da quello verbalizzante)

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE MONETE RITIRATE

(9) TAGLIO MONETE	(10) NAZIONE EMITTENTE	(11) ANNO DI EMISSIONE	(12) NUMERO DI PEZZI

(13) TOTALE PEZZI

(14) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

(15) MODALITA' DI RINVENIMENTO

In presenza dell'esibitore ☐ **In assenza dell'esibitore** ☐

Altre informazioni utili :

C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati rilevati da documento d'identità ☐ **Sedicente** ☐

(16) COGNOME (17) NOME

(18) DATA NASCITA (19) LUOGO NASCITA

(20) RECAPITO

(21) IL VERBALIZZANTE (22) L'ESIBITORE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE RITIRO MONETE

A) Dati identificativi del verbalizzante

(1) Va indicato un numero o un identificativo alfanumerico univoco attribuito dal verbalizzante.

(2) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre).

(3) Indicare la denominazione (ad es. Banca «X», Poste italiane S.p.a., cambiavaluta «Y», SICAV «Z», ecc.) dell'ente verbalizzante, l'indirizzo completo (via e numero civico, comune e sigla provincia), numero di telefono e fax.

(4) (5) Vanno indicati rispettivamente i codici ABI e CAB, comprensivi - ove possibile - del sesto numero (C.I.N.); gli enti/soggetti privi dei codici ABI/CAB lasceranno in bianco tali campi.

(6) I soggetti verbalizzanti privi dei codici di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice identificativo di iscrizione all'elenco e/o albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno invece il proprio codice di sportello.

(7) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre); tale data potrà coincidere, ovvero essere antecedente, a quella di verbalizzazione di cui al punto (2).

(8) Va indicato l'ente di provenienza della moneta, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle monete ritirate

(9) Indicare il taglio delle monete ritirate.

(10) Indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata.

(11) Indicare l'anno, quale risulta indicato sulla moneta ritirata.

(12) Indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimi taglio, nazione e anno di emissione.

(13) Totale aritmetico della colonna «numero pezzi».

(14) Indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le sei righe prestampate nella sezione *B)*; tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante.

(15) Apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, segnare la casella «In assenza dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire altre modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all'esibizione della moneta e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di moneta proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o ancora, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

C) Dati identificativi dell'esibitore

(16) (17) (18) (19) Dati rilevati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente, che saranno utilizzati per la procedura di eventuale rimborso del valore della moneta ritirata nel caso di accertata autenticità della stessa da parte del CNAC della Zecca dello Stato. In caso di nazionalità straniera, indicare anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito.

(20) Può anche essere diverso dalla residenza anagrafica (anche telefonico).

(21) Timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante.

(22) Firma per esteso dell'eventuale esibitore della moneta.

NOTE

Le suddette monete sospette di falsità saranno esaminate dal Centro nazionale analisi delle monete (CNAC), istituito presso la «Sezione Zecca» di Roma dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma.

Se dalla perizia tecnica le monete risultassero legittime, la Zecca dello Stato provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla Cassa speciale dello Stato, la quale informerà la banca/soggetto verbalizzante e rimborserà all'esibitore, tramite la Banca d'Italia, gli importi delle monete ritirate, mediante vaglia cambiario «non trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Zecca dello Stato comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante il riconoscimento formale della contraffazione, effettuato dal citato CNAC.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

uno viene trasmesso, unitamente alle monete ritirate, al Centro nazionale di analisi monete (CNAC) sopra nominato;

uno viene consegnato all'esibitore (se presente);

uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo via fax all'Ufficio centrale antifalsificazione mezzi pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite numero verde fax 800307314, unitamente a copia fotostatica recto-verso delle monete ritirate.

ALLEGATO

MONETE IN EURO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FACCIA COMUNE

FACCIA NAZIONALE

1 EUROCENT

2 EUROCENT

5 EUROCENT

10 EUROCENT

20 EUROCENT

50 EUROCENT

1 EURO

2 EURO

02A04100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativava a r.l. «S. Anna», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile,

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «S. Anna», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Polosa in data 6 giugno 1962, iscritta al n. 580 del registro delle imprese della CCIAA di Potenza - B.U.S.C. n. 293.

Potenza, 25 marzo 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A04071

DECRETO 25 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sagittario 91», in Avigliano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrati il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Sagittario 91», con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 25 settembre 1991, al n. 5186 del registro delle imprese della CCIAA di Potenza - B.U.S.C. n. 2477.

Potenza, 25 marzo 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A04078

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 2002.

Modifiche del bando allegato al decreto ministeriale 6 giugno 2001 recante norme in materia di promozione della società di trasformazione urbana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2001, che ha stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato in quattro Dipartimenti denominati, rispettivamente, «Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali», «Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia», «Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo» e «Dipartimento per i trasporti terrestri»;

Visto, inoltre, l'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2001, con il quale sono stati istituiti gli uffici di livello dirigenziale generale nei quali è articolato il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, con contestuale definizione dei compiti agli stessi spettanti;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera *b)*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2001, che attribuisce alla «Direzione generale per le trasformazioni territoriali», istituita nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, le funzioni in materia di società di trasformazione urbana;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, n. 1751, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2002, registro n. 1, foglio n. 51, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2001, con il quale sono stati istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale nei quali si articolano le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e determinati i relativi compiti, secondo la specificazione contenuta nelle tabelle allegate allo stesso decreto ministeriale, del quale costituiscono parte integrante;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Vista la direttiva ministeriale 8 febbraio 2002, n. 21/141/1214, registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, recante gli indirizzi sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002;

Visto il decreto 6 giugno 2001, del Ministro dei lavori pubblici, recante norme in materia di «Promozione delle società di trasformazione urbana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2001, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 7, comma 4, della stessa legge;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del bando allegato al suddetto decreto, in base al quale, al fine dell'accesso al finanziamento vengono promosse due distinte selezioni a distanza di sei mesi l'una dall'altra;

Visto l'art. 4, comma 3, del bando predetto, che individua nella Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale del soppresso Ministero dei lavori pubblici, la struttura cui sono presentate da parte dei comuni le richieste di finanziamento;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del bando medesimo, ai sensi del quale i comuni e le città metropolitane, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, stipulano con la summenzionata Direzione generale le convenzioni dirette a regolare i rapporti tra le parti e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Ritenuto, necessario, alla luce degli intervenuti atti di regolamentazione organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soprarichiamati, provvedere alle conseguenti modifiche del bando allegato al decreto ministeriale 6 giugno 2001, mediante individuazione dell'organo cui vanno indirizzate, per la seconda selezione, le richieste di finanziamento da parte degli enti locali interessati e dell'organo dello stesso Ministero con il quale sono sottoscritte le convenzioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni cennate in premessa, l'art. 4, comma 3, del bando allegato al decreto ministeriale 6 giugno 2001, recante «Promozione delle società di trasformazione urbana», è sostituito dal seguente:

«3. Per la seconda selezione i comuni trasmettono entro il 30 aprile 2002 le richieste di finanziamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - Direzione generale per le trasformazioni territoriali, con le stesse modalità di cui al comma precedente».

2. L'art. 5, comma 5, del bando allegato al decreto ministeriale 6 giugno 2001, è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvata la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento. Successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, il suddetto decreto è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3. All'art. 5, comma 6, del bando allegato al decreto ministeriale 6 giugno 2001, le parole «Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - Direzione generale per le trasformazioni territoriali».

Art. 2.

1. Con separato provvedimento, si provvederà alla nomina della commissione incaricata di valutare, per la seconda selezione, le richieste di finanziamento presentate dai comuni e dalle città metropolitane entro il 30 aprile 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A03978

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2002.

Ammissione di progetti e centri di ricerca alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 19 marzo 2001 ed in particolare il progetto S440-P per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto convenzionato a seguito della comunicazione pervenuta in data 5 maggio 2001, di cambio di titolarità del progetto dovuto alla scissione della società richiedente;

Visto il verbale della seduta del 6 novembre 2001, nel quale il Comitato, acquisito il supplemento di istruttoria da parte dell'istituto convenzionato, esprime parere favorevole al subentro della Pramac Lifter S.p.a. alla originaria Pramc industriale S.p.a. nello svolgimento del progetto S440-P;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

DITTA: PRAMAC LIFTER S.P.A. - Monteriggioni (Siena) (classificata grande impresa).

Progetto: S440-P.

Titolo del progetto: Sviluppo di nuove serie di gruppi elettrogeni a bassa rumorosità.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.150.526,53 di cui:

in zona non eleggibile:	€ 0;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a);*	€ 0;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c);*	€ 278.886,73;
in zona obiettivo 2 e 5 *b:*	€ 1.871.639,80.

Entità delle spese ammissibili; € 2.150.526,53;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 1.284.944,76 per ricerca industriale e € 865.581,76 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.285.512,87.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 428.504,29.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,78%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 33 mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certiticazione antimafia di cui alla noruntiva citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.285.512,87 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932 P.G.02 esercizio 2002, resti 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A04010

DECRETO 20 marzo 2002.

Abilitazione all'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Bari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» chiede il riconoscimento della sede principale di Roma e della sede periferica di Bari;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Bari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per la sede di Roma è pari per ciascun anno a venti unità e, per l'intero ciclo, ad ottanta unità e per la sede di Bari a quindici unità e, per l'intero ciclo a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A04007

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° marzo 2002.

Annullamento della revoca della specialità medicinale per uso umano «Rition».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RITION nelle confezioni: «10 fiale liof. 300 mg + solv. 3 ml» (A.I.C. n. 027300021); «10 fiale liof. 600 mg + solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300045) e «5 fiale 600 mg + 5 f. solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300060) intestato alla società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, codice fiscale 00244540100;

Vista la domanda di rinnovo presentata in data 24 febbraio 2000, con il quale la società Vecchi & C. Piam S.A.P.A. esprimeva l'intenzione di rinnovare le presentazioni «10 fiale liof. 600 mg + solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300045) e «5 fiale 600 mg + 5 f. solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300060), mentre rinunciava alla confezione «10 fiale liof. 300 mg + solv. 3 ml» (A.I.C. n. 027300021);

Visto il decreto n. 182 del 13 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, (pagina 17) con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni di alcuni medicinali, tra cui la confezione «10 fiale liof. 600 mg + solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300045) relativa al medicinale suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per la confezione del medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di prima autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto n. 182 del 13 aprile 2001, concernente le «Confezioni relative ai medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale RITION, della società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, codice fiscale 00244540100, nella confezione «10 fiale liof. 600 mg + solv. 4 ml» (A.I.C. n. 027300045) la cui autorizzazione all'immissione in commercio è confermata.

Art. 2.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «RITION» non è rinnovata limitatamente alla seguente confezione:

medicinale RITION;

confezione: 10 fiale liof. 300 mg + solv. 3 ml, A.I.C. n. 027300021.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2002

Il dirigente: GUALANO

02A04074

DECRETO 15 marzo 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante». (Decreto UAC/C n. 187/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/183/018 5 mcg/0,5 ml sospensione iniettabile 10 flaconcini di vetro da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 febbraio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia DNA ricombinante» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HBVAXPRO VACCINO ANTI-EPATITE B PREPARATO CON TECNOLOGIA DNA RICOMBINANTE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mcg/0,5 ml sospensione iniettabile 10 flaconcini di vetro da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035262183/E (in base 10) - 11N3R7 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia DNA ricombinante» è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 marzo 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A04081

DECRETO 26 marzo 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO XIII

Vista l'istanza in data 24 dicembre 2001, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene tra persone viventi, presso le strutture dell'azienda ospedaliera medesima;

Sentito il parere della sezione II del Consiglio superiore di sanità che in data 13 marzo 2002 si è espresso favorevolmente;

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto devono essere eseguite presso le due sale operatorie del blocco chirurgico - padiglione B, nonché presso due camere operatorie facenti parte del blocco chirurgico di cardiochirurgia e chirurgia vascolare, insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, dai seguenti sanitari:

Nessi dott. Franco, responsabile dell'unità operativa autonoma di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Franchini dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Portigliotti dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

De Arcangelis dott. Daniele, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Martinengo dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Minocci dott. Danilo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Frea prof. Bruno, responsabile apicale dell'unità operativa autonoma di urologia, presso l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Arceci dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Fadda dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Musiani dott. Antonello, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Monesi dott. Giorgio, dirigente medico di primo livello presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Kocjancic dott. Ervin, dirigente medico di primo livello presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Agostinucci dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A04093

DECRETO 27 marzo 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lumigan bimatoprost». (Decreto UAC/C n. 189/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lumigan bimatoprost» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/205/001 collirio soluzione 1 flacone da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceutical Ireland Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lumigan bimatoprost»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Lumigan bimatoprost» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale LUMIGAN BIMATOPROST nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

collirio soluzione 1 flacone da 3 ml;

A.I.C. n. 035447010/E (in base 10) - 11TS72 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Lumigan bimatoprost» è classificata come segue:

collirio soluzione 1 flacone da 3 ml;

A.I.C. n. 035447010/E (in base 10) - 11TS72 (in base 32);

classe: «A nota 78».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 14,86 euro pari a 28.781 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 24,53 euro pari a 47.501 lire (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 marzo 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A04079

DECRETO 27 marzo 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel etanercept». (Decreto UAC/C n. 190/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel etanercept» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/002 25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enbrel etanercept»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Enbrel etanercept» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ENBREL ETANERCEPT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034675025/E (in base 10) - 1126BK (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Enbrel etanercept» è classificata come segue:

25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034675025/E (in base 10) - 1126BK (in base 32);

classe: «H-RR».

Con prescrizione e distribuzione da parte di centri specializzati individuati dalle regioni e provincie autonome secondo le modalità definite nel progetto denominato «Antares».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 510,26 euro pari a 988.000 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 701,50 euro pari a 1.358.300 lire (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido per 12 mesi fino al 3 maggio 2002 con le modalità definite dal progetto per il trattamento farmacologico dell'artride reumatoide Antares.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 marzo 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A04080

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2002.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2001/664/CE del 16 agosto 2001 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le patate di cui al comma 1 devono essere provenienti dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2001/2002. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notificherà agli Stati membri più di cinque intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte

nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende almeno un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta o un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto.

2. La «zona» è identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti *A* e *B* degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte *A*, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2001/2002 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o per villaggio e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti Autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione U.E. dalle Autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° dicembre 2001.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

6. Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la stagione d'importazione deve essere prelevato almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2002 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte di conti il 14 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 45

ALLEGATO

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

Directorate F - Food and Veterinary Office
F4 - Food of plant origin, plant health; processing and distribution

Template for presenting **brown rot (*Ralstonia solanacearums*)** survey results of imports in the .... season.

Country of origin	Category of potatoes	Laboratory testing				Visual inspection of tubers			Other information
		Number of samples	Number of lots	Sampling period	No of positive results (samples/lots)	Number of samples inspected	Size of sample	No of positive samples	
	Seed				/				
	Other				/				
	Seed				/				
	Other				/				
	Seed				/				
	Other				/				
	Seed				/				
	Other				/				
	Seed				/				
	Other				/				

02A04145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 3 aprile 2002.

Modifica degli articoli 11, comma 2, 20, comma 2 e 4, e 23, comma 1 del regolamento interno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 21 marzo 2002 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art. 11, il secondo e quarto comma dell'art. 20 ed il primo comma dell'art. 23 del regolamento interno;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 11 del Regolamento interno è formulato come segue:

«2. L'Ufficio studi provvede alla pubblicazione del Notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare».

Il secondo e quarto comma dell'art. 20 del Regolamento interno sono formulati come segue:

«2. Il Consiglio, su proposta della sesta commissione, delibera in ordine a forma, struttura, periodicità e destinatari del Notiziario;

4. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce».

Il primo comma dell'art. 23 del Regolamento interno è formulato come segue:

«1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e, salva l'adozione di ulteriori idonee forme di pubblicità atte a garantire la generalità e tempestività dell'informazione, ne richiede la pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia».

Roma, addì 3 aprile 2002

CIAMPI

Il segretario generale del Consiglio superiore della magistratura
PRATIS

02A04084

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo Ufficio I.V.A. di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1. Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 5 marzo 2002, a seguito dell'accertato irregolare funzionamento del secondo Ufficio I.V.A. di Napoli, come da nota del 14 marzo 2002, n. 17134, del predetto ufficio e come da autorizzazione ricevuta dal Garante del contribuente in data 20 marzo 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 4 marzo 2002 si è verificato il blocco degli ascensori nell'immobile ove è ubicato l'ufficio. In seguito a tale episodio in data 5 le organizzazioni sindacali hanno indetto una assemblea alla quale ha partecipato tutto il personale. Pertanto non è stato possibile aprire gli sportelli dalle ore 9 alle ore 11.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001), recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 aprile 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A04006

PROVEDIMENTO 28 marzo 2002.

Rettifica, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della versione del modello F24, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2001, per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Rettifica del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise.

1.1 Il modello F24, approvato con provvedimento del 14 dicembre 2001, è sostituito dal modello di cui all'allegato n. 1.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2001, è stata approvata la nuova versione del modello F24 per il pagamento delle accise esclusivamente in euro, versione che potrà essere prelevata unicamente dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

In relazione all'adozione dell'euro quale moneta di conto e all'applicazione delle regole sugli arrotondamenti delle cifre decimali, si predispone un'ulteriore versione del modello F24 che presenta, già stampata, la virgola, come elemento separatore delle cifre intere e di quelle decimali, per l'indicazione degli importi in euro.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al versamento unitario:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III)

Disposizioni relative al versamento delle accise:

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7)

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2001).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 28 marzo 2002

Il direttore: FERRARA

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 67734 del 13 febbraio 2002, del l'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Palermo, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare la chiusura dei propri locali di via M. Toselli n. 132-134, sede dei servizi catastali ed erariali, di via Lazio n. 117 e via Grado n. 22 sede del servizio di pubblicità immobiliare nella giornata del 4 marzo 2002 per disinfestazione e derattizzazione;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall' art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Vista la nota prot. 1686 del 21 febbraio 2002 con la quale la scrivente direzione compartimentale ha autorizzato la chiusura dei sopradescritti locali dell'ufficio provinciale di Palermo, nella giornata del 4 marzo 2002;

Vista la nota prot. 120067 del 15 marzo 2002 dell'ufficio provinciale di Palermo con la quale documenta l'avvenuta disinfestazione e derattizzazione nella giornata del 4 marzo 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via M. Toselli n. 132-134 - via Lazio n. 117 e via Grado n. 22 per il giorno 4 marzo 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 marzo 2002

Il direttore compartimentale f.f.: VITA

02A04082

DECRETO 3 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 67985 del 2 aprile 2002 dell'ufficio provinciale di Venezia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento per il fermo delle attività catastali della sede di Venezia, San Polo 764/e, dell'ufficio medesimo nella giornata del 15 marzo 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Venezia è stato causato dalla installazione del nuovo server per le applicazioni catasto;

Ritenuto che l'ufficio provinciale di Venezia con propria nota del 1° marzo 2002 prot. n. 42786 ha provveduto preventivamente ad informare del mancato funzionamento la prefettura, gli uffici pubblici e i comuni della provincia di Venezia;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che, con nota datata 15 marzo 2002 ha preso atto di detta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Venezia in San Polo 764/e per il giorno 15 marzo 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A04085

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 aprile 2002.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 13508).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *f)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre agosto 2001-gennaio 2002, dando separata evidenza degli emittenti strumenti finanziari diffusi soggetti agli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del citato regolamento e di quelli che, ancorché diffusi, non sono tenuti all'osservanza dei citati obblighi di informazione;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

L'elenco, aggiornato al 31 gennaio 2002, comprende:

sezione A: n. 124 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999;

sezione B: n. 42 emittenti strumenti finanziari diffusi che, a seguito di presentazione di istanza motivata, sono stati dispensati dalla osservanza dei sopra citati obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera 11971/1999;

sezione C: nessun emittente senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera n. 11971/1999, in quanto quotato nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extra-comunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico, ovvero in quanto SICAV.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 3 aprile 2002

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
(Situazione al 31 gennaio 2002)

SEZIONE A

Emittenti con obblighi di informazioni ex articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AEROPORTI DI ROMA SPA - FIUMICINO (RM)	azioni ord
2	AGENZIA DI POLLENZO SPA - POLLENZO-BRA (CN)	azioni ord
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	ASSICURAZIONI VMG 1857 SPA - MILANO	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
7	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. ANTONIANA POP. VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord. - obbl. cv
9	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
10	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord
11	B. BIPIELLE ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord
12	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
13	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
14	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
15	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
16	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
17	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
18	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
19	B. DEL SALENTO - CREDITO POP. SALENTINO - BANCA 121 SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv
20	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
21	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
22	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
23	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
24	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
25	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
26	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
27	B. D. SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
28	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
29	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
30	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
31	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
32	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
33	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
34	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
35	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv
36	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
37	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
38	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord
40	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
41	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
42	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
43	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
44	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
45	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
46	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
47	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SPA - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
48	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
49	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
50	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
51	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
52	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
53	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
54	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
55	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
56	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
57	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
58	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
59	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
60	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
61	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
62	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
63	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
64	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
65	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
66	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
67	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
68	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
69	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
70	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
71	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
72	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
73	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
74	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
75	B. REGIONALE SANT'ANGELO SPA - PALERMO	azioni ord.
76	B. SVILUPPO SPA - ROMA	azioni priv.
77	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
78	CARDINE BANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
79	CARIVERONA BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
80	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
81	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
82	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
83	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
84	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
85	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
86	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
87	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
88	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
89	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
90	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
91	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
92	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
93	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
94	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
95	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
96	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop
97	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
98	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
99	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA REGGIO EMILIA	azioni ord.
100	DEUTSCHE BANK SPA MILANO	azioni ord
101	ENICHEM SPA SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
102	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord
103	EUROSVILUPPO SPA - MILANO	azioni ord.
104	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA MILANO	azioni ord.
105	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni. ord
106	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
107	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
108	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obb. n.cv
109	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
110	ICCRI - BANCA FEDERALE EUROPEA SPA - ROMA	azioni ord.
111	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord
112	KARIBA SPA SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
113	MEIEAURORA SPA - MILANO	azioni ord.
114	MERIDIANA SPA OLBIA (SS)	azioni ord.
115	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord
116	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
117	SARACEN SPA - PIRAINO (ME)	azioni ord.
118	SOCIETA' CESENATE CORSE AL TROTTO SPA - CESENA	azioni ord.
119	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord
120	SONDEL - SOCIETA' NORDELETTRICA SPA - ROMA	azioni ord.
121	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. obbl. cv.
122	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord - obbl. n.cv.
123	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord
124	VILLA D'ESTE SPA CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

SEZIONE B

Emittenti dispensati dagli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera n. 11971/1999

N PROG	EMITTENTE	DATA ESONERO
1	AMIR SPA - RIMINI	12/03/02
2	AREA SPA - SEGRATE (MI)	27/09/00
3	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTETARO DI NOCETO (PR)	20/03/00
4	BANCA AGRILEASING SPA - ROMA	08/06/99
5	BANCA PASSADORE & C SPA - GENOVA	22/12/98
6	BANCA POPOLARE DI ABBIATEGRASSO SPA - ABBIATEGRASSO (MI)	22/12/98
7	CANTONI ITC SPA - MILANO	22/12/98
8	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	08/10/99
9	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	27/09/00
10	FUNIVIE ALPE CERMIS SPA - CAVALESE (TN)	20/12/99
11	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA - FOLGARIDA DI DIMARO (TN)	08/06/99
12	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)	08/06/99

N. PROG.	EMITTENTE	DATA ESONERO
13	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO SPA - LA THUILE (AO)	20/12/99
14	FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA SPA - BOLZANO	20/12/99
15	G.S. SPA - MILANO	28/09/01
16	GOLF DES ILES BORROMEES SPA - BROVELLO CARPUGNINO (VB)	11/03/99
17	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	08/10/99
18	IMPIANTI FUNIVIARI LUSIA SIF SPA - MOENA (TN)	08/06/99
19	INCREMENTO TURISTICO ALPE PAMPEAGO - ITAP SPA - TESERO (TN)	11/03/99
20	INTERNOVA SPA - FIRENZE	11/03/99
21	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA - TRENTO	11/03/99
22	ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO SPA - ROMA	22/12/98
23	ITALTEL HOLDING SPA - MILANO	02/04/02
24	LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	08/06/99
25	MONTEROSA SPA - GRESSONEY LA TRINITE' (AO)	20/12/99
26	NAVALE ASSICURAZIONI SPA - FERRARA	22/01/00
27	NORD EST FARMA SPA - BOLZANO VICENTINO (VI)	20/03/02
28	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	08/10/99
29	PAGANELLA 2001 SPA - ANDALO (TN)	08/06/99
30	PHARMACIA & UPJOHN SPA - MILANO	08/10/99
31	PILA SPA - GRESSAN (AO)	20/12/99
32	REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA - MILANO	11/03/99
33	SISAL SPA - MILANO	26/03/01
34	SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA SPA - AEROPORTO MILANO LINATE	22/12/98
35	SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA - FINMARE SPA IN LIQUIDAZIONE - GENOVA	22/12/98
36	SOCIETA' IMPIANTI BORMIO - SIB SPA - BORMIO (SO)	08/06/99
37	SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE - SIA SPA - MILANO	22/12/98
38	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	19/02/02
39	UNIFARMA SPA - FOSSANO (CN)	08/06/99
40	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA SPA - UDINE	11/03/99
41	UNIONE FARMACISTI TRENTINO ALTO ADIGE - UNIFARM SPA - RAVINA (TN)	22/12/98
42	VIDEOTIME SPA - MILANO	08/06/99

SEZIONE C

Emittenti senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera n. 11971/1999

N. PROG.	EMITTENTE	data comunic.
	-------------------------------	------

02A04067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 aprile 2002

Dollaro USA	0,8802
Yen giapponese	115,79
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,61240
Corona svedese	9,1096
Franco svizzero	1,4674
Corona islandese	85,70
Corona norvegese	7,6140
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57571
Corona ceca	30,060
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,35
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5579
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,5723
Leu romeno	29095
Tallero sloveno	224,1487
Corona slovacca	41,468
Lira turca	1149000
Dollaro australiano	1,6525
Dollaro canadese	1,3964
Dollaro di Hong Kong	6,8653
Dollaro neozelandese	1,9966
Dollaro di Singapore	1,6154
Won sudcoreano	1163,62
Rand sudafricano	9,8437

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04362

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo RK»

Estratto decreto n. 79 del 1º marzo 2002

È autorizzata la conversione del medicinale ATENOLOLO RK della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/a - Milano, codice fiscale n. 09674060158, a medicinale generico, con conseguente variazione della denominazione in ATENOLOLO nella confezione A.I.C. n. 029533015/G - 14 compresse 100 mg.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Atenololo RK», contraddistinti dal vecchio codice A.I.C. n. 029533015, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoton»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 87 del 27 febbraio 2002

Medicinale: ZOTON.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - c.a.p. 04011 (Italia), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta. Aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Visto il parere della CUF citato si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche edesofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD);

terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattia da reflusso gastroesofageo;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028775017 «30 mg capsule» 14 capsule;
A.I.C. n. 028775029 «15 mg capsule» 14 capsule;
A.I.C. n. 028775031 «30 mg capsule rigide» 28 capsule;
A.I.C. n. 028775043 «30 mg capsule rigide» 35 capsule;
A.I.C. n. 028775056 «15 mg capsule rigide» 28 capsule;
A.I.C. n. 028775068 «15 mg capsule rigide» 35 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 100 del 1º marzo 2002

Medicinale: TETANUS GAMMA.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - c.a.p. 55020 (Italia), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: la denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022488047 - 1 siringa 250 UI 2 ml im varia a «250 UI soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 2 ml;

A.I.C. n. 022488050 - 1 siringa 500 UI 2 ml im varia a «500 UI soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lassatina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 102 del 1º marzo 2002

Medicinale: LASSATINA.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - c.a.p. 55020 (Italia), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: la denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 004306015 - 20 confetti varia a «compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04075

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 10 ottobre 2001, recante: «Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE. (Deliberazione n. 35).».

In relazione alla deliberazione 10 ottobre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 250 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001, si fa presente che in calce ai punti *b)* e *c)* del dispositivo, alla pag. 7, le parole «art. 31, comma 2» vanno sostituite con le parole «art. 32, comma 1».

02A04160

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2002 del Ministero delle attività produttive, recante: «Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002).

Nell'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 13, prima colonna, al punto 1.2.2. all'ultimo rigo, dove è scritto: «• per $N_s < 6000$ ore K ...», leggasi: «• per $N_s > 6000$ ore K ...»;

alla pag. 14, seconda colonna, al punto 2.2.1., alla fine del secondo capoverso, dove è scritto: «$E_{evi} = (E_{Ai} - E_s$ (2)», leggasi: «$E_{evi} = (E_{Ai} - E_s) + V \times E_s$ (2)»;

alla pag. 14, seconda colonna, al punto 2.2.2., all'ultimo rigo, dove è scritto: «... $V_{max} = 0,75$ per *VO,75* per $C_s \geq 1,5$ M€/MW.», leggasi: «... $V_{max} = 0,75$ per $C_s \geq 1,5$ M€/MW.».

02A04068

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651089/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 1 6 *

€ 0,77